

D.LGS.24/2023 – DECRETO WHISTLEBLOWING NORMATIVA A CONFRONTO

a cura di

Dott.ssa Erica Sardo

COMMISSIONE DIRITTTO SOCIETARIO

MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Dott. Rag. Luciano Aldo Ferrari – Coordinatore
Dott.ssa Francesca Ghidini – Delegato
Dott. Riccardo Astori
Dott. Francesco Chiarelli
Dott. Antonio Faglia
Dott.ssa Ombretta Filippini
Dott. Davide Mai Palazzolo
Dott. Pietro Mazzoletti
Dott.ssa Erika Pederetti
Dott. Elio Rosin
Dott.ssa Erica Sardo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876 C.F-P.IVA 02953440985



INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO E CANALI DI SEGNALAZIONE	4
3.	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO	.11
4.	OBBLIGO DI RISERVATEZZA E MISURE DI PROTEZIONE	11
5	ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E SANZIONI	14



Via Marsala 17 – 25122 Brescia Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876 C.F-P.IVA 02953440985



1. Premessa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.63 del 15 marzo 2023 il <u>Decreto Legislativo 10</u> <u>Marzo 2023, n. 24</u> (di seguito il "Decreto")"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Lo scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers all'interno dell'Unione, mediante norme di tutela riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, volte a uniformare le normative nazionali, a partire dal principio che coloro "che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali esercitano il diritto alla libertà di espressione".

In tema di whistleblowing, il nostro Paese aveva già previsto alcune norme nel d.lgs. 20 marzo 2001, n. 165 (articolo 54-bis) e nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 6, commi 2-bis e ss.), nonché nella legge 30 novembre 2017, n. 179.

Con il decreto legislativo approvato si abrogano le disposizioni anzidette, raccogliendo in un unico testo normativo la disciplina relativa alla tutela delle persone segnalanti.

Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower*, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel Decreto.

Elementi di novità

Tra le novità contenute nello schema del Decreto:

- l'intervento sull'elenco di soggetti a cui si applica la protezione e i contenuti di tale tutela (es. in tema di ritorsioni sul luogo di lavoro);
- la previsione dei canali di segnalazione interna per i soggetti giuridici <u>del settore privato</u> <u>superiori a 50 dipendenti</u>, con relativa disciplina (a determinate condizioni, peraltro, sono compresi anche quelli inferiori a 50 dipendenti);
- alcune facilitazioni per i piccoli Comuni;
- dal 26 novembre 2019 si assiste a un cambiamento di prospettiva: con la dir. n.2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri un proprio diritto alla segnalazione;
- ruolo del Whistleblowing: i) strumento di prevenzione degli illeciti e ii) manifestazione di un diritto umano (libertà di espressione);

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876 C.F-P.IVA 02953440985

- obiettivo della Direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers (o"informatori") all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali;
- la Direttiva prevede una tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato per favorire l'emersione di illeciti, commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in molteplici settori del mercato.

Chi è il Whistleblower

Il **whistleblower** è la <u>persona</u> che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o all'Ente, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2. Ambito di applicazione oggettivo e canali di segnalazione

Con riferimento alle violazioni oggetto di possibile segnalazione, va innanzitutto rilevato che il decreto legislativo comprende anche le <u>violazioni del diritto nazionale</u> (facoltà consentita dalla Direttiva UE), con alcune esclusioni: ad esempio, quella concernente la materia della sicurezza e difesa nazionale, così come la protezione delle informazioni classificate, del segreto professionale forense e medico e delle deliberazioni degli organi giudiziari.

L'art. 3 del decreto legislativo prevede una <u>lista ampia di soggetti giuridici, sia del settore pubblico (art. 2, lettera p) che del settore privato (art. 2, lettera q), a cui si applica la normativa.</u> Si tratta di una delle novità introdotte con il recepimento della direttiva.

I Soggetti del Settore Pubblico comprendono:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo1, comma 2,del decreto legislativo30 marzo 2001, n.165;
- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- gli Enti Pubblici Economici;
- le società a controllo pubblico ai sensi dell'art.2359 C.C, anche se quotate;
- le società in house, anche se quotate

Novità: (i) gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3,comma 1,lettera d), del decreto legislativo18 aprile 2016,n.50; (ii) i concessionari di pubblico servizio.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876 C.F-P.IVA 02953440985



I Soggetti del Settore Privato comprendono:

- i Soggetti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di <u>almeno cinquanta</u> <u>lavoratori subordinati</u> con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato (cd. settori sensibili), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;
- i soggetti che sono dotati del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001 anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

I CANALI DI SEGNALAZIONE

I <u>canali di segnalazione</u> che il decreto legislativo prevede sono tre:

- ☐ Segnalazioni interne;
- ☐ Segnalazioni esterne;
- ☐ Divulgazioni pubbliche.



Chi può segnalare:

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs.165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- **collaboratori**, **liberi professionisti e i consulenti** che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.



Quando si può segnalare:


Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876 C.F-P.IVA 02953440985



- i. quando il rapporto giuridico è in corso;
- ii. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- iii. durante il periodo di prova;
- iv. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Cosa e come si può segnalare









Le segnalazioni interne

Le modalità di presentazione delle segnalazioni interne sono volte a garantire la <u>riservatezza</u> <u>dell'identità del segnalante</u>.

All'art. 4 del Decreto vengono indicati i Soggetti, del settore privato e del settore pubblico, che necessariamente devono istituire i canali di segnalazione interna, aventi le caratteristiche tecniche previste dal Decreto. Si tratta di una delle **novità** richieste dalla direttiva, che ha esteso le tutele ai whistleblowers anche del settore privato.

Via Marsala 17 – 25122 Brescia Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876 C.F-P.IVA 02953440985



In particolare, per quel che concerne il <u>Settore Privato</u>, una delle novità del Decreto è che dovranno predisporre i <u>canali di segnalazione interna</u> quei soggetti che:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati;
- ovvero, rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati;
- ovvero, rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati.

Sul piano applicativo, il Decreto stabilisce che "<u>i Comuni diversi dai Capoluoghi di Provincia</u> possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione" (anche nell'ambito delle Unioni di Comuni e delle altre forme associative) e che "i soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (…) affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione (…) la gestione del canale di segnalazione interna".

<u>Per il settore privato</u>, i soggetti che abbiano impiegato, nell'anno precedente, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249 (il Decreto non prevede un limite "inferiore"), possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione.

Per il Soggetto privato che ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01 la gestione del canale di segnalazione interna può essere affidata all'Organismo di Vigilanza. Negli altri casi la gestione del canale di segnalazione deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, oppure è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

L'articolo 5 del Decreto, infine, disciplina l'iter successivo alla segnalazione.

Gestione del canale interno

Nell'ambito <u>della gestione del canale di segnalazione interna</u>, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876 C.F-P.IVA 02953440985

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla segnalazione <u>entro tre mesi dalla data dell'avviso</u> di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, <u>entro tre mesi dalla scadenza</u> del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne.

Modalità di segnalazione

Le segnalazioni sono effettuate:

- a) in forma scritta, anche con modalità informatiche e facendo ricorso a strumenti di crittografia (posta elettronica ordinaria, PEC, piattaforma informatica dedicata),
- **b**) oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro (bacheche, postazioni dedicate, ecc.), nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del Decreto.

Se dotati di un proprio **sito internet**, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui sopra anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

Le segnalazioni esterne

L'articolo 6 del Decreto stabilisce le condizioni per **effettuare le segnalazioni esterne**, mentre l'articolo 7 indica **l'Autorità nazionale anticorruzione** (ANAC), quale autorità competente **per tali segnalazioni**, anche per il settore privato, e prevede le modalità di presentazione delle segnalazioni, attraverso canali idonei <u>a garantire la riservatezza.</u>

Condizioni per segnalare all'ANAC

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle <u>seguenti condizioni</u>:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876 C.F-P.IVA 02953440985

- **a)** non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del Decreto e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Canale di segnalazione esterna: ANAC

L'ANAC attiva un canale di <u>segnalazione</u> esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli sopra indicati o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

<u>Le segnalazioni esterne</u> sono <u>effettuate in forma scritta</u> tramite la piattaforma informatica <u>oppure in forma orale</u> attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Linee guida

Con la riforma introdotta dal Decreto è stato attribuito all'ANAC il potere/dovere di adottare entro il 30 giugno 2023, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

Divulgazione pubblica

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876 C.F-P.IVA 02953440985



<u>Per divulgazione pubblica si intende</u>: "rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone".

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- **b**) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto ,come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

3. Ambito di applicazione soggettivo

Sul <u>piano soggettivo</u>, garantite della tutela sono le persone fisiche che operano nel <u>contesto</u> lavorativo del settore <u>pubblico o privato</u> in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie specificate quali volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. La tutela delle persone segnalanti si applica anche quando il rapporto di lavoro non è stato costituito, durante il periodo di prova o dopo lo scioglimento del rapporto stesso.

Va sottolineato che le misure di protezione previste dal Capo III si applicano anche ai c.d. "facilitatori", alle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti, ai terzi legati da vincoli di parentela entro il sesto grado o di affinità entro il secondo grado, o legate da stabile legame affettivo con le persone segnalanti, nonché agli enti di cui le persone segnalanti sono titolari e agli enti che operano nel medesimo contesto di tali persone.

4. Obbligo di riservatezza e misure di protezione

Il Decreto prevede norme specifiche in tema di <u>riservatezza dell'identità delle persone che effettuano segnalazioni</u> (art. 12 e ss. del Decreto) e dedica il capo III alle <u>misure di protezione.</u>

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876 C.F-P.IVA 02953440985



Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L' identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui si può evincere, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito <u>del procedimento penale</u>, l'identità' della persona segnalante é coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito <u>del procedimento dinnanzi alla Corte dei conti</u>, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito <u>del procedimento disciplinare</u>, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di procedimento disciplinare, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione é indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876 C.F-P.IVA 02953440985



Misure di protezione

come tutelare il Whisteblower secondo la normativa italiana

Il sistema di protezione contemplato dal Decreto prevede:

- **misure di sostegno:** consistono in informazioni, <u>assistenza e consulenza a titolo gratuito</u> in merito alle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. E' presente sul sito dell'ANAC l'elenco degli Enti del Tezo settore che forniscono misure di sostegno ai segnalanti.
- **limitazioni della responsabilità:** non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni: (i) coperte dall'obbligo di segreto o relativa (ii) alla tutela del diritto d'autore o (iii) alla protezione dei dati personali o (iv) riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendano la reputazione della persona coinvolta o denunciata. Quando ricorrono dette ipotesi è esclusa anche la responsabilità di natura civile o amministrativa. Salvo che il fatto costituisca reato è esclusa la responsabilità di natura civile o amministrativa per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o l'accesso alle stesse;
- **protezione dalle ritorsioni:** è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e privato compete all'ANAC, la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità Giudiziaria. E' vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Nel Decreto è inserito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione;
- tutela delle riservatezza: la segnalazione è sottratta agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato; sussiste il divieto di rilevare l'identità del segnalante e di tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare indirettamente l'identità del segnalante. E' prevista la tutela dell'identità del segnalante nell'ambito del procedimento penale, disciplinare, contabile. E' tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

Nello specifico, l'art. 17 del Decreto prevede il divieto di ritorsione (con un elenco non esaustivo di casistiche al comma 4), mentre l'art. 18 individua le misure di sostegno in favore della persona segnalante.

Divieto di accesso

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876 C.F-P.IVA 02953440985



La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto Trasparenza).

Nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le misure di protezione si applicano anche a:

- ✓ al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- ✓ alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- ✓ agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle suddette persone.

Quando si perdono le tutele previste dal Decreto

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Buona fede del segnalante

E' previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate **fossero vere.**

5. Entrata in vigore del Decreto e sanzioni

L'art. 24 del Decreto legislativo, entrato in vigore **il 30 marzo 2023**, prevede che le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal <u>15 luglio 2023</u>, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori fino a 249, per questi, infatti, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal <u>17 dicembre 2023</u>. I soggetti del settore privato con meno di 50 dipendenti che hanno addotto il Modello 231 devono adeguare in canale di segnalazione entro il 17 dicembre 2023.

Via Marsala 17 – 25122 Brescia Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876 C.F-P.IVA 02953440985



Sanzioni

SANZIONI accertate ed applicate da ANAC (nelle ipotesi di cui all'art 21 D.Lgs.24/2023)								
	Se vengono accertate ritorsioni							
Da €10.000 a €50.000	Se viene accertato uno ostacolo o un tentativo di ostacolo della segnalazione							
	Se viene accertata la violazione dell'obbligo di riservatezz							
Da €10.000 a € 50.000	Se viene accertata la mancata istituzione dei canali di segnalazione							
	Se viene accertata la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o se le procedure non sono conformi al Decreto							
	Se viene accertato che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute							
Dα €500 α € 2.500	In caso di accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità civile del segnalante per diffamazione o calunnia commesse con dolo o colpa grave , purchè il segnalante non sia stato già condannato per i medesimi fatti in sede penale							

Via Marsala 17 – 25122 Brescia Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876 C.F-P.IVA 02953440985



Tabella di sintesi: AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

	ENTI PUBBLICI	SOGGETTI PRIVATI			
ENTI INTERESSATI		Con più di 50 dipendenti	Appartenenti a settori speciali (ad esempio: sicurezza trasporti, tutela ambiente) anche se con meno di 50 dipendenti	Con Modello 231 e con meno di 50 dipendenti	Con Modello 231 e con più di 50 dipendenti
COSA SI PUO' SEGNALARE	Art. 2, co. 1, lett. a): - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; - illeciti ex .Lgs.n.231/2001 o violazioni del Modello; - Illeciti in settori speciali, quali appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza prodotti, sicurezza trasporti, tutela ambiente, sicurezza nucleare, sicurezza alimenti e mangimi e salute animali, salute pubblica, protezione consumatori, tutela della vita privata e protezione dati personali, sicurezza delle reti e sistemi informativi; - illeciti fnanziari a danno dell'UE; - illeciti in materia di mercato interno.	dipendenti Art. 2, co. 1, lett. a), n. 3, 4, 5 e 6: -illeciti in settori speciali, quali appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza prodotti, sicurezza trasporti, tutela ambiente, sicurezza nucleare, sicurezza alimenti e mangimi e salute animali, salute pubblica, protezione consumatori, tutela della vita privata e protezione dati personali, sicurezza delle reti e sistemi informativi; - illeciti finanziari a danno		Art. 2, co. 1, lett. a), n. 2: - illeciti ex D.Lgs. n.231/2001 o violazioni del Modello 231.	Art. 2, co. 1, lett. a), n. 2, 3, 4, 5 e 6: - illeciti ex D.lgs.231/01 o violazioni del Modello; - illeciti in settori speciali, quali appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza prodotti, sicurezza trasporti, tutela ambiente, sicurezza nucleare, sicurezza alimenti e mangimi e salute animali, salute pubblica, protezione consumatori, tutela della vita privata e protezione dati personali, sicurezza delle reti e sistemi Informativi; - illeciti finanziari a danno dell'UE; - illeciti in materia di mercato interno
CHI PUO' SEGNALARE	Lavoratori, collaboratori, liberi professionisti, lavoratori autonomi, coloro che forniscono beni o servizi e che siano venuti a conoscenza dell'illecito nel « contesto lavorativo », anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato o è cessato.				
CANALE	Interno / Esterno / Divulgazione	Interno / Esterno / Divulgazione	Interno / Esterno / Divulgazione	Interno	Interno / Esterno / Divulgazione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876 C.F-P.IVA 02953440985

